

Giornata di approfondimento
SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE – LA FORMAZIONE COME INNOVAZIONE

FORMAZIONE TECNICA: NORMATIVE E ASPETTI REGOLATORI

Maria Antonietta Delicato
CREA PB – MASAF DISR 5



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Milano, 25 giugno 2025

Parleremo di:

Attuale quadro normativo
Campo di applicazione
Substrati di coltivazione
Obblighi del Fabbrikante
Obblighi del Distributore





QUADRO NORMATIVO ATTUALE

**DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010,
n. 75. Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti**

- Concimi
 - Minerali
 - Organici
 - Organo-minerali
- Ammendanti
- Correttivi
- Substrati di coltivazione
- Prodotti ad azione specifica

**REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 del 5
giugno 2019 che stabilisce norme
relative alla messa a disposizione sul
mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE**

- Concimi
 - Organici
 - Organo minerali
 - Inorganici
- Correttivi
- Ammendanti
- Substrati
- Biostimolanti
- Miscele



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Stabilisce norme armonizzate per i prodotti fertilizzanti dell'UE. È entrato in vigore il 16 luglio 2022 e promuove la sicurezza, la qualità e la sostenibilità.

53 ARTICOLI DI LEGGE:

CAPO I- disposizioni generali

CAPO II - obblighi degli operatori economici

CAPO III - conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE

CAPO IV - notifica degli organismi di valutazione della conformità

CAPO V - vigilanza del mercato dell'unione, controlli sui prodotti fertilizzanti dell'UE che entrano nel mercato dell'unione e procedura di salvaguardia dell'unione

CAPO VI - delega di potere e procedura di comitato

CAPO VII - modifiche

CAPO VIII -disposizioni transitorie e finali

5 ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO I

Categorie funzionali del prodotto («PFC»)

ALLEGATO II

Categorie di materiali costituenti (CMC)

ALLEGATO III

Prescrizioni di etichettatura

ALLEGATO IV

Procedure di valutazione della conformità

ALLEGATO V

Dichiarazione UE di conformità



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Armonizza a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero

È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Entrano in vigore e non ha bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno

È facoltativo, non osta alla messa a disposizione di concimi non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea

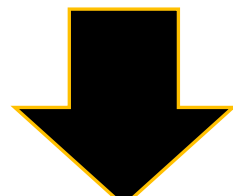
Il rispetto delle norme armonizzate rimane facoltativo ed è richiesto solo per i prodotti destinati che recano la marcatura CE al momento della loro messa a



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Identificazione dei prodotti basata sui “COSTITUENTI”

Individuate **15 famiglie di CMC**
(Categorie materiali costituenti) che
andranno a costituire



7 categorie funzionali (PFC)
di prodotto



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

Un prodotto fertilizzante dell'UE diverso dal suolo in situ che ha la funzione di far crescere piante o funghi



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Le Categorie di Materiali Costituenti (CMC) ammesse per i substrati includono:

- CMC 1 Sostanze e miscele di materiale grezzo
- CMC2 Piante parte di piante o estratti di piante
- CMC 3 Compost
- CMC4 Digestato di colture fresche
- CMC5 Digestato diverso da quello di colture fresche
- CMC10 Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 SOA
- CMC11 Sottoprodotti ai sensi della dir. 2008/98 CE
- CMC14 Materiali di pirolisi e gassificazione



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI

Qualsiasi substrato di coltivazione (PFC 4) miscelato con uno o più prodotti di qualsiasi altra PFC (ad esempio fertilizzante, correttivi calcici e/o magnesiaci, biostimolanti delle piante) è una PFC 7

NOME DEL PRODOTTO

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

con **CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI e CORRETTIVI CALCICI E/O MAGNESIACI**

Designazione di ciascuna PFC dichiarata separate da un trattino o da una parola come «e» o «con»

Esempio etichettatura di una miscela fisica di prodotti fertilizzanti con 3 funzioni dichiarate:

PFC 4 (substrato di coltivazione) in rosso

PFC 1(C)(I) (concime inorganico solido composto a base di macroelementi) in blu

PFC 2 (correttivi calcici e magnesiaci) in arancione

Qualsiasi substrato di coltivazione miscelato con una o più PFC diverse (ad esempio fertilizzante, correttivi calcici e/o magnesiaci, biostimolanti) è una miscela fisica di prodotti fertilizzanti.

Dichiarazione del contenuto espressa come quantità per volume di substrato di coltivazione calcolato/adeguato per la miscela finale di prodotti fertilizzanti

Elenco dei prodotti fertilizzanti dell'UE che compongono la miscela fisica in ordine decrescente, seguiti dalla parola «contenente» o inseriti tra parentesi [] e dall'elenco degli ingredienti e delle CMC di ciascun prodotto fertilizzante dell'UE che compone la miscela finale di prodotti fertilizzanti

Contenuto:

Conduttività elettrica (CE): 50 mS/m

pH (H₂O): 6,5

Azoto (N): 200 mg/l solubile in CAT

Anidride fosforica (P₂O₅): 30 mg/l solubile in CAT

Ossido di potassio (K₂O): 180 mg/l solubile in CAT

1 kg/m³ di concime inorganico solido composto NPK 14-16-18 a base di macroelementi, con

14,0 % azoto (N)

5,5 % nitrato-N

8,5 % N-ammoniacale

16,0 % anidride fosforica (P₂O₅)

18,0 % Ossido di potassio (K₂O)

concime in granuli di cui il 95 % ha una granulometria compresa tra 2,0 e 4,5 mm

4 kg/m³ di correttivi calcici e/o magnesiaci con:

Valore neutralizzante: 54 (equivalente di CaO)

Granulometria: 90 % < 1,0 mm

CaO totale: 51 % in massa

MgO totale: 2 % in massa

Reattività: 73 %

Ingredienti:

Substrato di coltivazione (contenente torba^a, fibre di legno^b, e compost verde^c)

con ^a sostanze e miscele a base di materiale grezzo, ^b piante, parti di piante o estratti di piante, ^c compost



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

FABBRICANTE

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto fertilizzante dell'UE oppure lo fa formulare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

OBBLIGHI DEL FABBRICANTI (ARTICOLO 6)

Garantiscono che sia stato formulato e fabbricato conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati I e II

Redigono la documentazione tecnica (da conservare per 5 anni)

Effettuano o fa eseguire la pertinente valutazione di conformità (allegato IV) prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti in caso di idoneità redigono dichiarazione UE di conformità (allegato V)

Garantiscono conformità produzione in caso di evoluzione della norma e relative norme tecniche (es standard del CEN) monitoraggio con prove di laboratorio a campione

Garantiscono conformità etichettatura prodotti e loro tracciabilità (es n di lotto)



REGOLAMENTO (UE) 2019/1009

Obblighi Importatori articolo 8

- Garantiscono l'importazione di prodotti conformi al Regolamento UE 2019 1009
- Assicurano che il fabbricante abbia predisposto la documentazione tecnica
- Assicurano che il fabbricante abbia eseguito o fatto eseguire la pertinente valutazione di conformità (allegato IV) prima dell'immissione sul mercato dei prodotti fertilizzanti
- Garantisce che trasporto e magazzinaggio non compromettano conformità prodotto
- Se necessario monitorano prodotto con prove a campione

Obblighi distributori articolo 9

- Verificano che il prodotto sia accompagnato dalle opportune documentazioni prescritte dalla norma
- Garantiscono che trasporto e magazzinaggio non compromettano la conformità prodotto
- Collaborano con le autorità in caso di rischi sospetti

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 121 del 26 maggio 2010 - Serie generale

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 maggio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 106/L

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75.

**Riordino e revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge
7 luglio 2009, n. 88.**



Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75

Campo di applicazione	Immissione sul mercato	Sanzioni
All 1 Concimi Nazionali All 2 Ammendanti All 3 Correttivi All 4 Substrati di coltivazione All 5 Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo – minerali All 6 Prodotti ad azione specifica	La fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato	Stabilisce sanzioni per chi produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi negli allegati al D.lgs. 75/2010 e non conformi alle sue disposizioni



Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75

Limiti di tolleranza

stabilisce le tolleranze, ossia di quanto il valore dichiarato può discostarsi dal valore riscontrato in fase di controllo

Misure di controllo

L'attività di vigilanza sull'applicazione di quanto stabilito dal D.lgs. 75/2010 è esercitata dall'ICQRF-Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e, secondo i principi dello sportello unico dall'Agenzia delle Dogane



Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75

FABBRICANTE

Persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.



Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n. 75

OBBLIGHI DEL FABBRICANTI

- **Iscrizione al Registro dei Fabbricanti**
- **- Conformità ai requisiti dell'allegato 4**
- **- Etichettatura conforme**
- **- Tracciabilità e documentazione**
- **Controllare e veder alle 13 decreto 10 ottobre 2022**

Decreto 22 gennaio 2009

26-5-2010

Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 121

ALLEGATO 4
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Salvato in questo PC

Substrati di coltivazione

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente.

	Denominazione	Definizione
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3: rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibre di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibre di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
Matrici minerali	Argilla	Prodotto costituito da filosilicati
	Argilla espansa	Prodotto ottenuto per cottura di argilla a temperatura superiore a 1200°C
	Lapillo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Lana di roccia	Prodotto derivato dalla fusione di basalti
	Perlite espansa	Prodotto ottenuto dal trattamento termico di sabbie silicee di origine vulcanica
	Pomice	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Sabbia	Prodotto originato dalla disgregazione di rocce prevalentemente silicee
	Tufo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Vermiculite espansa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento di filosilicati
	Zeoliti	Silicato di alluminio del gruppo dei tectosilicati
Altre matrici	Schiume poliuretaniche	Prodotto derivato da una miscela di un prepolimero poliuretanico costituito da isocianato e poliolo

1.1. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i concimi CE inseriti nel Regolamento CE n. 2003/2003, i concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo-minerali inseriti nell'allegato 1 del presente decreto, nel rispetto del contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P_2O_5 1,5 % s.s., K_2O 1,5 % s.s. e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale.

1.2. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i correttivi inseriti nell'allegato 3 del presente decreto.

1.3. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i prodotti ad azione specifica, fatte salve le premesse di cui al punto 4.1 dell'allegato 6 del presente decreto.

1.4. Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel presente decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.



AGGIORNAMENTI NORMATIVI



DECRETO 10 luglio 2013

Aggiunto l' «Ammendante compostato con fanghi» nella Tabella Elenco delle matrici utilizzabili per la preparazione dei substrati, nel Gruppo Ammendanti

Aggiunto l' «Ammendante compostato con fanghi» nell'elenco delle matrici utilizzabili per la produzione della denominazione del tipo «Substrato di coltivazione misto»,



DECRETO 26 maggio 2015

Sono stati inseriti le due tipologie di substrato di coltivazione nella tabella 1 dell'allegato 13 «fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica»



DECRETO 5 ottobre 2018

È stato modificato il Punto 1 Premessa, dell'Allegato 8 «Etichettatura ed immissione sul mercato» con l'inserimento dell'indicazione:

Per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6

AGGIORNAMENTI NORMATIVI

DECRETO 10 ottobre 2022

Integrato la legislazione nazionale con i fertilizzanti CE del Regolamento (CE) n. 2003/2003, abrogato il 16 luglio 2022 dal Regolamento (UE) 2019/2019
Aggiornato le procedure di iscrizione al Registro dei fertilizzanti e al Registro fabbricanti.

Aggiornato la Tabella 1 Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica eliminando il riferimento al Regolamento 2003/2003,, inserendo il riferimento alla norma nazionale

DECRETO 6 luglio 2023

Modifica dell' «Ammendante vegetale semplice non compostato», inserimento della fibra di cocco tra le componenti e qualora la fibra di legno e la fibra e midollo di cocco sono utilizzati per la produzione di substrati di coltivazione del range di pH passa tra 5 e 8,5, per gli altri utilizzi rimane il pH tra 6 e 8,5

Substrati di coltivazione all. 4

N.	1
Denominazione del tipo	Substrato di coltivazione base
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Torba acida Torba neutra Torba unificata da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeoliti prodotti ad azione specifica correttivi concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (in H₂O) compreso tra 3,5 e 7,5 Conduttività elettrica: massima 0,70 dS/m C organico minimo 8% sul secco Densità apparente secca massima 450 kg/m³
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (in H₂O) Conduttività elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m³ Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. semina, rinvaso, taleggio ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P₂O₅ e K₂O aggiunto come concime

N.	2
Denominazione del tipo	Substrato di coltivazione misto
Modo di preparazione e componenti essenziali	Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Ammendante compostato misto Torba acida Torba neutra Torba unificata da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeoliti prodotti ad azione specifica correttivi concimi
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	pH (H₂O) compreso tra 4,5 e 8,5 Conduttività elettrica: massima 1,0 dS/m C organico minimo 4% sul secco Densità apparente secca massima 950 kg/m³
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.
Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare	pH (H₂O) Conduttività elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m³ Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri
Note	E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. giardinaggio, paesaggistica, tappeti erbosi ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P₂O₅ e K₂O aggiunto come concime



Substrati di coltivazione All. 4

Differenze sostanziali tra Substrato di coltivazione base e substrato di coltivazione misto

Substrato di coltivazione base

pH (in H₂O) compreso tra 3,5 e 7,5
Conducibilità elettrica: massima 0,70 dS/m
C organico minimo 8% sul secco
Densità apparente secca massima 450 kg/m³

Substrato di coltivazione misto

pH (H₂O) compreso tra 4,5 e 8,5
Conducibilità elettrica: massima 1,0 dS/m
C organico minimo 4% sul secco
Densità apparente secca massima 950 kg/m³

Nel Substrato di coltivazione misto possono essere utilizzate tutte quelle previste per il Substrato di coltivazione base più l'Ammendante compostato misto e l'ammendante compostato con fanghi



Substrati di coltivazione All. 4

E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione

Concimi CE inseriti nel Regolamento CE n. 2003/2003,
Concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo-minerali inseriti nell'allegato 1,
contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a

N 2,5 % s.s.

P₂O₅ 1,5 % s.s.,

K₂O 1,5 % s.s,

nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale

Correttivi inseriti nell'allegato 3.

Prodotti ad azione specifica, fatte salve le premesse di cui al punto 4.1 dell'allegato 6 del presente decreto (NON è CONSENTITO DICHIARARE PROPRIETA' BIOSTIMOLANTI ALLE MISCELE, SALVO I CASI ESPRESSAMENTE APPROVATI)

Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.



Substrati di coltivazione All. 4

Etichettatura ed immissione sul mercato

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati come previsto dall'allegato 8 del D.lgs. 75/2010

Etichette nel caso di prodotti imballati

Documenti di accompagnamento per i prodotti commercializzati sfusi

Prodotti imballati: l'imballaggio deve essere chiuso in un modo tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.

Concimi sfusi: copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione

Il termine “**Fertilizzante**” non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal D.lgs. 75/2010

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana



Substrati di coltivazione All. 4

Etichettatura ed immissione sul mercato

indicazioni obbligatorie:

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea

il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso

in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba)

Per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.

Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie. Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative specificate nell'allegato 8 e nella relativa denominazione del tipo.



Substrati di coltivazione All. 4

Indicazioni obbligatorie Substrati di coltivazione

L'indicazione "SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" in lettere maiuscole.

La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 4 (Substrato di coltivazione base o Substrato di coltivazione misto), aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti gli elementi oppure le sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato, nonché le caratteristiche diverse da dichiarare

I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, e/o i valori delle indicazioni utili quando prescritti nell'allegato 4.

L'indicazione della quantità deve essere data in volume

L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili e/o i valori delle indicazioni utili per substrati di coltivazione deve essere data nell'unità di misura dell'allegato 4.

Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso su volume, a meno che l'allegato 4 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo

Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 4



Articolo 8 tracciabilità d.lgs. n. 75/2010

Obbligo della registrazione delle ditte nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti e dei prodotti nel Registro dei Fertilizzanti, che contiene una sezione specifica per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica presso il MASAF

Conservazione della registrazione sull'origine dei fertilizzanti presso il sito di produzione



DM 10 ottobre 2022, che ha modificato, tra l'altro, l'allegato 13 Allegato al d.lgs. n. 75/2010

Presentazione della domanda di iscrizione al Registro dei fertilizzanti utilizzando il registro telematico sul portale SIAN- Dichiarazioni obbligatorie:

Denominazione del tipo

Denominazione commerciale

Mesolementi, i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi

Microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi

Elenco delle materie prime

Titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti



DM 10 ottobre 2022, che ha modificato, tra l'altro, l'allegato 13 Allegato al d.lgs. n. 75/2010

Documenti in formato PDF, in lingua italiana, da allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione

Descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo

Elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull'origine e loro caratteristiche;

Risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.

Ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;

Ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;

Dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n.1107/2009 e al regolamento UE n.540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;

Dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.



DM 10 ottobre 2022, che ha modificato, tra l'altro, l'allegato 13 Allegato al d.lgs. n. 75/2010

Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

Il fabbricante iscritto al “Registro dei fertilizzanti” aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.

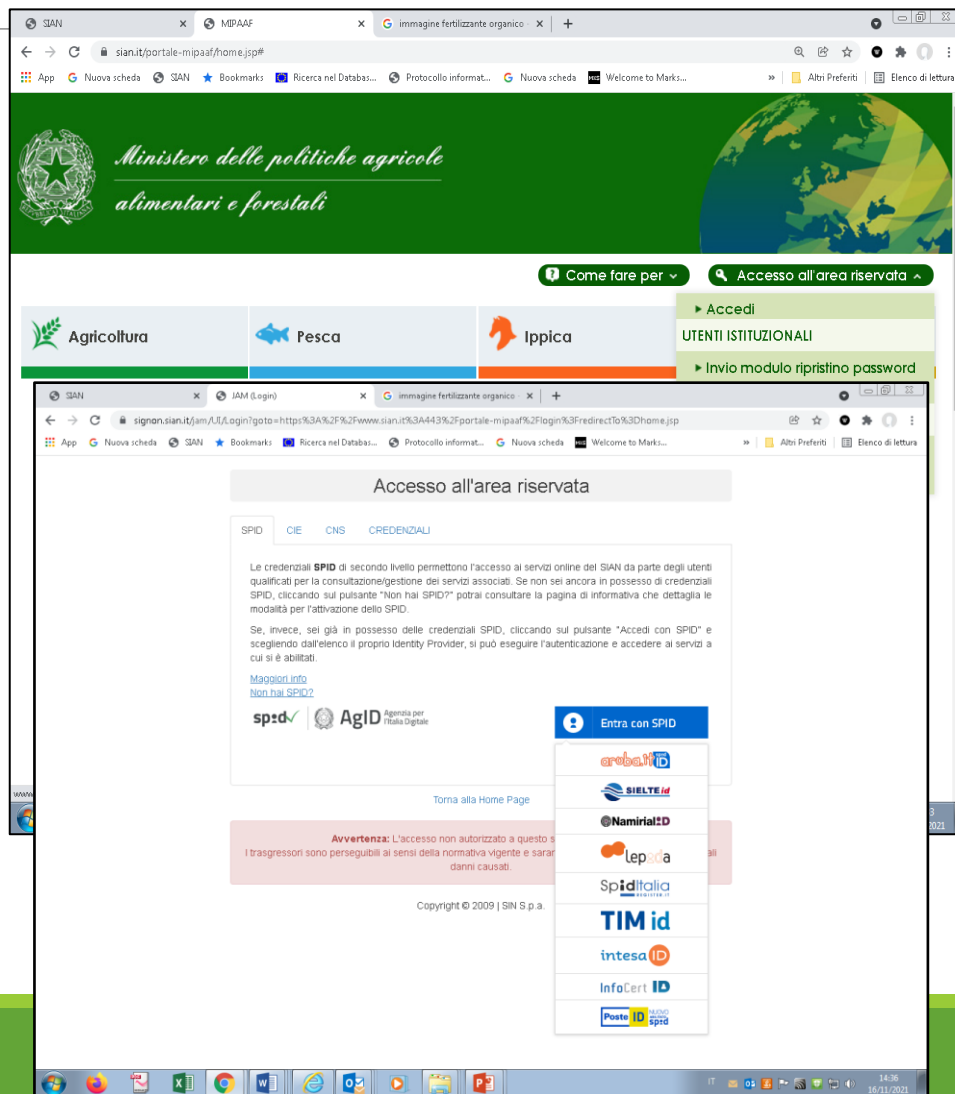


Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

Registro dei Fertilizzanti telematico

L'iscrizione ai registri deve essere richiesta, dal fabbricante, prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato

Il Fabbricante, iscritto al Registro dei Fabbricanti, si autentica al Sistema come utente qualificato ed inserisce la Domanda per il Fertilizzante secondo le tipologie previste.





Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

Registro dei Fertilizzanti telematico

ISTRUZIONE DELLA PRATICA

L'applicazione gestita dall'Amministrazione prevede una sezione nella quale è visualizzata la lista dei Fabbricanti che hanno inviato telematicamente le domande.

Selezionando il Fabbricante si visualizza la lista delle domande trasmesse che dovranno essere acquisite.



REGISTRO FERTILIZZANTI

Menu Funzioni

REGISTRO FERTILIZZANTI

PRESA IN CARICO DOMANDE

Elenco Fabbricanti con Domande

Guida

Elenco Fabbricanti

Totale Fabbricanti: 7

N. Reg.	Ditta	P.IVA / Cod. Fiscale	In qualita' di	e-mail	Sel.
00138/09	ZARRILLO ROSARIAA	ZRRSR65H68D769V	Produttore Confezionatore Importatore		☒
00139/09	CELATO ANTONIETTA	CLTNNT72P54E784A	Produttore Importatore	il.legale.azienda@com.it	☐
00168/09	TORIELLO MICHELE	TRLMHL39P14E206Y	Produttore	toriello.michele@tin.it	☐
00257/09	MERLI ORLANDO E POLENZANI ANNA	01669760546	Produttore Confezionatore Importatore		☐
00261/09	COOP.AGRICOLA 'S.GIUSEPPE' A R.L.	00261870620			☐
00275/09	TARTAROX VINCENZA X	TRTVCN79D63X963J	Produttore Confezionatore Importatore	tartaro.vincenza@tin.it	☐
00502/10	aaaaa aaa	RCCGCR62E12C351L	Produttore		☐

Conferma

Elenco Fertilizzanti

Fabbricante: 00261/09 - COOP.AGRICOLA 'S.GIUSEPPE' A R.L.

Totale Domande : 3

N. Reg.	Data iscr.	Nome commerciale	Rif. All. / Denominazione tipo	Agr. Biol.	Tipo dom.	Protocollo / Data	Sel.
0000124/10	25/06/2010	fff	All. I A.1.1(b) / Nitrato di calcio e di magnesio	NO	Var.	0010961 - 19/07/2010	☒
0000124/10	25/06/2010	fff	All. I A.1.1(b) / Nitrato di calcio e di magnesio	NO	Var.	0010978 - 27/07/2010	☐
0000124/10	25/06/2010	fff	All. I A.1.1(b) / Nitrato di calcio e di magnesio	NO	Var.	0010979 - 27/07/2010	☐

Pag. 1 / 1

Acquisisci

Visualizza Domanda (PDF)



Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

Registro dei Fertilizzanti telematico

PUBBLICAZIONE DEL REGISTRO

Periodicamente viene aggiornato il Registro, a seguito di un provvedimento di iscrizione, includendo i prodotti Fertilizzanti che hanno presente domanda di iscrizione

The screenshot shows the 'Registro Fertilizzanti' web application. The browser address bar displays 'sian.it/miko/fsp/fertilizzantePubliRegistro.do'. The page header includes the SIAN logo, the title 'REGISTRO FERTILIZZANTI', and the user 'Utente: mdelicato'. A 'Menu Funzioni' button is visible. The main content area is titled 'FERTILIZZANTI' and 'Pubblicazione Registro', with a 'Guida' button. A section titled 'Date di pubblicazione Registro' contains the text 'Ultima pubblicazione: 08/05/2021', a 'Data nuova pubblicazione:' label with an input field, and a 'Decreto:' label with a text area. At the bottom of this section are two buttons: 'Pubblica nuova data' and 'Ritira Ultima Pubblicazione'. The Windows taskbar at the bottom shows various application icons and the system clock indicating 15:01 on 16/11/2021.



Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

Registro dei Fertilizzanti telematico

Il Registro dei fertilizzanti è consultabile sul portale MASAF-SIAN al seguente link

<https://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

Ad oggi risultano iscritti

- **2474** Substrati di coltivazione base ad uso convenzionale
- **588** Substrati di coltivazione misto ad uso convenzionale
- **574** Substrati di coltivazione base consentiti in agricoltura biologica
- **384** Substrati di coltivazione misto consentiti in agricoltura biologica –NON E' CONSENTITO L'USO DELL'AMMENDANTE COMPOSTATO CON FANGHI

Appuntamenti in calendario

**Predisposizione
nuova disciplina
nazionale in
sostituzione
d.lgs. 75/2010**



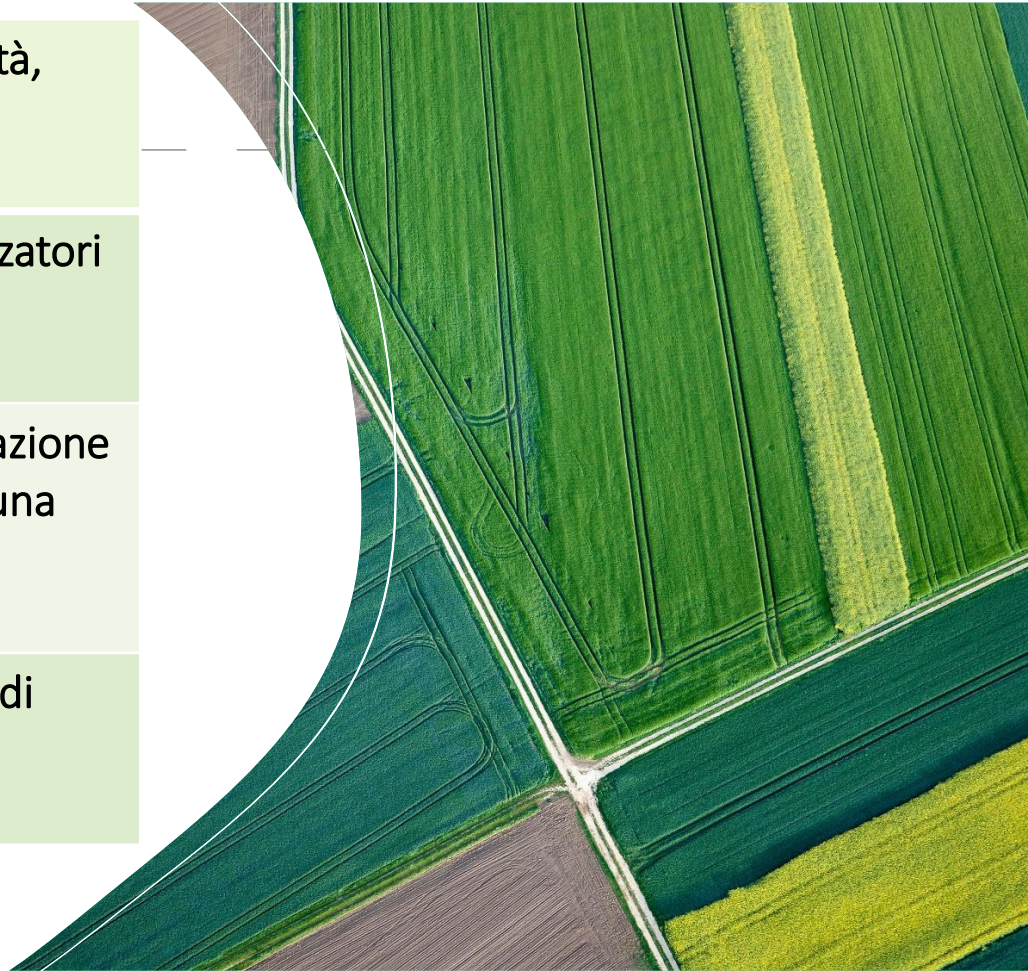
Conclusioni

La normativa sui fertilizzanti garantisce qualità, sicurezza per gli operatori

È essenziale che sia i produttori che gli utilizzatori conoscano e rispettano i requisiti normativi

L'innovazione da introdurre nella caratterizzazione dei substrati deve necessariamente trovare una collocazione normativa

L'utilizzo dei substrati risponde alle esigenze di un'agricoltura più sostenibile ed efficiente nell'ottica di una economia circolare





Grazie della vostra attenzione

m.delicato@masaf.gov.it
mariaantonietta.delicato@crea.gov.it
<https://www.protezionedellepiante.it/>